

IL PRESIDENTE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 1972, N° 14
RECANTE " INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N° 4 - INDEN-
NITA' DEI CONSIGLIERI DELLA REGIONE PUGLIA"

Relatore: Prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

con legge regionale n° 14/1972, prevedendo fra l'altro la corresponsione ai Consiglieri Regionali di una diaria presuntivamente calcolata sulla base di una presenza media di 15 giorni al mese, si intese integrare opportunamente le norme contenute nella precedente legge regionale n° 4/1972 che, com'è noto, determina in rapporto a quella dei Membri del Parlamento Nazionale le indennità di funzione o di carica dei componenti questa Assemblea.

Considerato che la legge statale n° 1261/1965 configura esplicitamente la diaria come rimborso spese dovuto al Parlamentare per attività inerenti il mandato, si ritenne equo determinare l'importo di quella dovuta ai Consiglieri Regionali in misura pari a quella dovuta all'epoca di approvazione della legge ai Membri del Parlamento.

Tuttavia, mentre l'art. 2 della citata legge 1261/1965 demanda agli Uffici di Presidenza delle Assemblee Parlamentari il compito di determinarne l'ammontare, il disposto della legge regionale n° 14/1972 fissandone l'importo obbliga a ricorrere allo strumento legislativo ogni volta che si ravvisi la opportunità di modificarne la entità.

La presente proposta di legge, ferma restando la parità di trattamento, per quanto attiene la diaria, fra i Consiglieri Regionali e i Membri del Parlamento, si limita ad identificare nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale l'organo preposto a determinare con propria deliberazione la diaria da corrispondere ai Consiglieri Regionali, analogamente a quanto previsto dall'art. 2 della più volte citata legge 31 ottobre 1965, n° 1261.

Art. 1

Il 1° comma dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 1972, n° 14 è sostituito dal seguente:

"Ai Consiglieri Regionali è corrisposta par attività inerenti al loro mandato, a titolo di rimborso spese, una diaria pari a quella spettante ai Membri del Parlamento Nazionale, determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n° 1261."

Art. 2

L'art. 3 della legge regionale 14 novembre 1972, n° 14 è sostituito dal seguente:

"Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria determinata nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 della presente legge spettano ai Consiglieri Regionali • per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche." *em.*

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1976 in corso di formazione " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio Regionale".

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di Previsione.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.